
PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DI ACCONTO PARZIALE AI
SENSI DELL'ARTICOLO 212 DEL R.D. 16/3/1942 n. 267**

Provvedimento n. 1 del **09 GEN. 2017**

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone il riordino dell'Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI) e che dal 1° gennaio 2016 fino alla data della sua liquidazione ha assunto la denominazione di "Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana" (Ente) con personalità giuridica di diritto pubblico nella natura di ente pubblico non economico non associativo svolgendo le funzioni proprie attribuitegli dal decreto di riordino e che concorre temporaneamente a promuovere il pieno sviluppo dell'Associazione della Croce Rossa Italiana di cui all'art. 1 del citato Decreto Legislativo;

TENUTO CONTO che, relativamente alla gestione separata, il Presidente dell'Ente, svolge i compiti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 178/2012, di istituzione della gestione separata, di accertamento della massa passiva, di formazione della massa attiva, di periodici stati di ripartizione, di esclusione di crediti dalla massa passiva nonché di predisposizione del riparto finale e che il Comitato dell'Ente, relativamente alla gestione separata, svolge i compiti propri del comitato di sorveglianza ex art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

VISTO, in particolare, l'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 178 del 28 settembre 2012 prevede che: *"Sino al 31 dicembre 2017 il Commissario, e successivamente il Presidente dell'Ente, provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso della CRI mediante procedura concorsuale disciplinata dal presente articolo. A tale fine accerta la massa passiva risultante dai debiti insoluti per capitale, interessi e spese accertati anche a carico dei bilanci dei singoli comitati e con riferimento all'ultimo conto consuntivo consolidato approvato, ed istituisce apposita gestione separata, nella quale confluiscono esclusivamente i predetti debiti la cui causa giuridica si sia verificata in data anteriore al 31 dicembre 2011 anche se accertata successivamente. Nell'ambito di tale gestione separata è, altresì, formata la massa attiva con l'impiego del ricavato dall'alienazione degli immobili prevista dal comma 1, lettera c) per il pagamento anche parziale dei debiti, mediante periodici stati di ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti dalla legge. Fino alla conclusione delle procedure di cui al presente comma non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive, atti di sequestro o di pignoramento presso il conto di tesoreria della CRI o dell'Ente ovvero presso terzi, per la riscossione coattiva di somme liquidate ai sensi della normativa vigente in materia. Tutti gli atti esecutivi sono nulli";*

VISTA la prima circolare recante “*Indicazioni operative per l’avvio dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana ai sensi del D.Lgs. 178/2012 e smi*”, a firma del Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana (prot. 97800/15 del 31 dicembre 2015) cui si rinvia;

VISTA l’Ordinanza del Presidente Nazionale CRI n. 513 del 27.12.13 che ha individuato gli elementi che confluiscono nella gestione separata con la quale ha dato mandato al Capo del Dipartimento Economico, Finanziario e Patrimoniale di provvedere a dare attuazione all’Ordinanza stessa, definendo, in particolare con proprio atto, i criteri, i tempi, le procedure amministrative e le modalità operative per la sua attivazione e, pertanto, con il medesimo provvedimento ha disposto l’avvio della procedura concorsuale;

VISTO il decreto interministeriale di natura non regolamentare 16 aprile 2014, pubblicato nella G.U. n. 135 del 13.06.14, che all’art. 5 comma 5 prevede: “*Nella gestione separata, avviata con ordinanza presidenziale n. 513 del 27 dicembre 2013, in conformità a quanto previsto dall’art. 4 comma 2 del decreto legislativo 178/2012 e successive modificazioni confluiscono:*

- a) *i residui attivi derivanti dai crediti la cui causa si sia verificata entro il 31 dicembre 2011, anche se accertati successivamente a tale data;*
- b) *i residui passivi derivanti dai debiti la cui causa giuridica si sia verificata entro il 31 dicembre 2011, anche se accertati successivamente a tale data;*
- c) *le entrate derivanti dall’alienazione degli immobili prevista dal comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 178/2012;*
- d) *ogni altro debito avente causa giuridica antecedente al 31 dicembre 2011;*

VISTO l’articolo 5, comma 6, del citato decreto interministeriale di natura non regolamentare 16 aprile 2014 che prevede che “*Per l’attuazione della gestione separata è aperta una apposita contabilità liquidatoria e predisposto il bilancio di liquidazione nel quale viene inserita la massa attiva e passiva.*”;

VISTA la Determinazione Dipartimentale n. 8 del 21 giugno 2016 di trasferimento dei residui nel sistema contabile della gestione separata riguardante i residui attivi e passivi la cui causa giuridica si sia verificata entro il 31 dicembre 2011 e risultanti dall’ultimo rendiconto approvato (rendiconto generale 2015) del Comitato Centrale, delle strutture decentrate regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano;

VISTA la Determinazione Dipartimentale n. 10 del 26 luglio 2016 riguardante un ulteriore trasferimento di residui passivi derivanti dai debiti la cui causa giuridica si sia verificata entro il 31 dicembre 2011 e risultanti dall’ultimo rendiconto approvato (rendiconto generale 2015) del Comitato Centrale, delle strutture decentrate regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano;

TENUTO CONTO che sono in corso le procedure di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi riferiti ad esercizi antecedenti il 31 dicembre 2015 in ossequio alle disposizioni recate dall’Amministratore con determinazione n. 59 del 23 settembre 2016;

VISTO il parere reso dall’Avvocatura Generale dello Stato con nota n. 482533 del 19 ottobre 2016 in ordine a vari quesiti posti dall’Ente di supporto alla CRI relativi all’applicazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 ove, al punto 9.4, esprime l’avviso che il decreto legislativo n. 178/2012 non ha stabilito termini per la predisposizione del piano di riparto finale, e che il termine del 30 ottobre 2016, indicato nel decreto di riordino, sembra potersi qualificare non già come perentorio bensì semplicemente come ordinatorio e acceleratorio, e che, pertanto la corresponsione ad uno più creditori concorsuali, prima della formazione dello stato passivo, di un acconto parziale non viola la regola fondamentale della par condicio dei creditori, il cui rispetto va piuttosto verificato in sede di distribuzione finale dell’attivo;

VISTO il parere reso dall’Avvocatura Generale dello Stato con nota n. 605559 del 22 dicembre 2016 in ordine ad ulteriori quesiti posti dall’Amministrazione circa l’applicazione dell’articolo 4 del decreto

